

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2159 del 04/05/2021
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-1419 del 22/03/2018 intestata a SOCIETA' AGRICOLA PODERONE S.S. DI BENILLI NICOLA E LORENZINA per l'insediamento adibito ad attività agrituristica con ristorazione, pernottamento e annesso proservizio agricolo sito nel Comune di Santa Sofia, Fraz. Campigna Poderone n. 64
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2221 del 03/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno quattro MAGGIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-1419 del 22/03/2018 intestata a SOCIETA' AGRICOLA PODERONE S.S. DI BENILLI NICOLA E LORENZINA per l'insediamento adibito ad attività agrituristica con ristorazione, pernottamento e annesso proservizio agricolo sito nel Comune di Santa Sofia, Fraz. Campigna Poderone n. 64

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1419 del 22/03/2018 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale AZIENDA AGRICOLA PODERONE DI BENILLI LORENZINA con sede legale in Comune di Santa Sofia, Fraz. Campigna Poderone n. 64. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica con ristorazione, pernottamento e annesso proservizio agricolo sito nel Comune di Santa Sofia, Fraz. Campigna Poderone n. 64 ”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Santa Sofia con Atto Prot. Com.le 4040 del 20/04/2018,

Atteso che la stessa:

- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-6784 del 27/12/2018 è stata volturata in favore della SOCIETA' AGRICOLA PODERONE S.S. DI BENILLI NICOLA E LORENZINA e rilasciata dal SUAP del Comune di Santa Sofia in data 22/01/2019;
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1491 del 27/03/2019, è stata aggiornata e rilasciata dal SUAP del Comune di Santa Sofia in data 08/08/2019;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'Allegato A e relative planimetrie *“SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE”*, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpi idrici superficiali;

Vista la domanda presentata al SUAP del Comune di Santa Sofia in data 22/02/2021, acquisita al Prot. Com.le 2296 e da Arpae al PG/2021/27540, da **SOCIETA' AGRICOLA PODERONE S.S. DI BENILLI NICOLA E LORENZINA** nella persona di Piccini Carla, in qualità di delegata dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, avente sede legale in Comune di Santa Sofia, Via Campigna Poderone n. 64, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, con riferimento a:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpi idrici superficiali;
- impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 21/04/2021 Prot. Com.le 4981, acquisita da Arpae al PG/2021/61937, formulata dal SUAP del Comune di Santa Sofia ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Visto il Nulla Osta n. 023/2021 rilasciato dal Parco Nazionale Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, acquisito da Arpae al PG/2021/61937 del 21/04/2021;

Atteso che in merito alla documentazione prodotta sull'impatto acustico il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Santa Sofia ha dichiarato quanto segue: *“(...) Vista la SCHEDA E – IMPATTO ACUSTICO” allegata alla richiesta sopracitata. PRENDE ATTO di quanto dichiarato dal Geom. Carla Piccini nella scheda E suddetta*

ossia che lo stabilimento “non rientra nella categoria degli Impianti a ciclo produttivo continuo” e che nello stabilimento vengono svolte esclusivamente attività a bassa rumorosità elencate nell’Allegato B del D.p.R. n. 227/2011 e pertanto **NON allega documentazione di impatto acustico.**”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpi idrici superficiali: rapporto istruttorio acquisito in data 28/04/2021, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A e Relative Planimetrie.

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1419 del 22/03/2018 ad oggetto “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale AZIENDA AGRICOLA PODERONE DI BENILLI LORENZINA con sede legale in Comune di Santa Sofia, Fraz. Campigna Poderone n. 64. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica con ristorazione, pernottamento e annesso proservizio agricolo sito nel Comune di Santa Sofia, Fraz. Campigna Poderone n. 64 ”, rilasciata dal SUAP del Comune di Santa Sofia con Atto Prot. Com.le 4040 del 20/04/2018, così come successivamente aggiornata e volturata, come segue:

- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A e Relative Planimetrie con l'ALLEGATO A e Relative Planimetrie parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1419 del 22/03/2018** ad oggetto “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale AZIENDA AGRICOLA PODERONE DI BENILLI LORENZINA con sede legale in Comune di Santa Sofia, Fraz. Campigna Poderone n. 64. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica con ristorazione, pernottamento e annesso proservizio agricolo sito nel Comune di Santa Sofia, Fraz. Campigna Poderone n. 64”, rilasciata dal SUAP del Comune di Santa Sofia con Atto Prot. Com.le 4040 del 20/04/2018, così come successivamente aggiornata e volturata in favore di SOCIETA' AGRICOLA PODERONE S.S. DI BENILLI NICOLA E LORENZINA, **come segue:**

- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A e Relative Planimetrie con l'ALLEGATO A e Relative Planimetrie parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per le parti non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1419 del 22/03/2018.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

5. Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1419 del 22/03/2018 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi

incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Santa Sofia per il rilascio alla ditta e per la trasmissione ad Arpae, al Parco Nazionale Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna ed al Comune di Santa Sofia per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI

PREMESSE GENERALI

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta richiede modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1419 del 22/03/2018 , così come volturata alla SOCIETA' AGRICOLA PODERONE S.S. DI BENILLI NICOLA E LORENZINA con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-6784 del 27/12/2018 e successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1491 del 27/03/2019, relativamente allo scarico derivante dal fabbricato A adibito ad attività agrituristica con ristorazione e pernottamento e pernottamento e dal nuovo fabbricato agricolo adibito alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e sezionamento carni;
- Nello specifico le modifiche ritenute sostanziali che la Ditta intende apportare all'atto sopracitato sono relative a:
 - realizzazione di un nuovo fabbricato agricolo adibito alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e sezionamento carni;
 - lo scarico relativo al nuovo fabbricato agricolo viene convogliato insieme a quello del fabbricato A al bacino di fitodepurazione già esistente, il quale presenta idonea capacità residua ed è quindi sufficiente a trattare i reflui derivanti da entrambi i fabbricati;
 - il bacino di fitodepurazione mantiene pertanto il medesimo dimensionamento;
 - aggiornamento delle Planimetrie allegate all'AUA vigente.

SCARICHI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

Gli scarichi di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, in capo alla Ditta esercente attività agrituristica con ristorazione, pernottamento, annesso proservizio agricolo e fabbricato agricolo adibito a lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e sezionamento carni, autorizzati, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con il presente atto, sono quelli di seguito riportati:

- 1) Scarico derivante dal fabbricato A adibito ad attività agrituristica con ristorazione e pernottamento, già autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1419 del 22/03/2018, e dal nuovo fabbricato agricolo adibito alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e sezionamento carni, oggetto della modifica sopra citata;
- 2) Scarico derivante dal fabbricato C, annesso all'attività agrituristica, adibito a proservizio agricolo, già autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1419 del 22/03/2018, rispetto al quale non sono intervenute modifiche.

Il rilascio del titolo abilitativo relativo agli scarichi sopraelencati è subordinato al rispetto delle condizioni e prescrizioni specifiche sotto riportate.

1) Scarico derivante dal fabbricato A adibito ad attività agrituristica con ristorazione e pernottamento, già autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1419 del 22/03/2018, e dal nuovo fabbricato agricolo adibito alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e sezionamento carni, oggetto di modifica.

PREMESSE

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività agrituristica con ristorazione, pernottamento, annesso proservizio agricolo e fabbricato agricolo adibito a lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e sezionamento carni, richiede modifica sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1419 del 22/03/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Santa Sofia con Atto

Prot. Com.le n. 4040 del 20/04/2018 , relativamente allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche;

- Lo scarico di che trattasi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, è quello derivante dal fabbricato A adibito ad attività agrituristica con ristorazione e pernottamento avente potenzialità di 33 a.e. (di cui 25 a.e. da ristorazione, 8 a.e. da camere);
- Le modifiche ritenute sostanziali che la Ditta intende apportare consistono in:
 - realizzazione di un nuovo fabbricato agricolo adibito alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e sezionamento carni, con un aumento della potenzialità dello scarico che passa da 33 a.e. a 35 a.e.;
 - lo scarico relativo al nuovo fabbricato agricolo viene convogliato insieme a quello del fabbricato A al bacino di fitodepurazione già esistente, il quale presenta idonea capacità residua ed è quindi sufficiente a trattare i reflui derivanti da entrambi i fabbricati;
 - il bacino di fitodepurazione mantiene pertanto il medesimo dimensionamento;
 - aggiornamento delle Planimetrie allegate all'AUA vigente;
- Le acque reflue che pertanto, prima dello scarico finale nel corpo recettore, confluiscono in impianto di fitodepurazione del tipo sub-superficiale a flusso verticale da 102,00 mq, sono quelle risultanti dalla confluenza dei reflui derivanti dal Fabbricato A (33 a.e.), preventivamente trattati in un pozzetto degrassatore da 4.000 lt, fossa Imhoff da 36 a.e, e dal nuovo fabbricato agricolo (2 a.e.), preventivamente trattati in pozzetto degrassatore da 119 lt, fossa Imhoff da 3 a.e.;
- I sistemi di trattamento previsti rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7 lettera c);
- Trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità inferiore a 50 a.e., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicati nella Tabella B della medesima Deliberazione;
- Lo scarico recapita in fosso poderale, che si immette a valle nel Fosso delle Mandriacce, afferente al Fiume Bidente – Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere alla modifica dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta, nel rispetto delle sotto riportate prescrizioni

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica, Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisiti in atti in data 17/11/2017 Prot. Arpae n PGFC/2017/16905 così come modificati/integrati in data 26/01/2018 Prot. Arpae n. PGFC/2018/1533, in data 28/01/2019 Prot. Arpae n. PG/2019/13908 e in data 22/02/2021, Prot. Arpae n. PG/2021/27540;
- Tavola n. 3 recante ad oggetto “Stato Modificato Piante - Sezioni - Prospetti - Distanza dai confini - Calcolo SUL”, datata 21/01/2021, in scale varie, a firma della Geom. Piccini Carla e della Ditta, acquisita in atti in data 22/02/2021, Prot. Arpae n. PG/2021/27540 (*allegata*);
- Tavola n. 5 recante ad oggetto “Schema Fognario”, datata 21/01/2021, in scale varie, a firma della Geom. Piccini Carla e della Ditta, acquisita in atti in data 22/02/2021, Prot. Arpae n. PG/2021/27540 (*allegata*).

CONDIZIONI

Indirizzo insediamento	Fraz. Campigna Poderone n. 64 - Santa Sofia
Destinazione dell'insediamento	Attività agrituristica con ristorazione, pernottamento, annesso pro-servizio agricolo e fabbricato agricolo adibito a lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e sezionamento carni
Provenienza dello scarico	Fabbricato A adibito ad attività agrituristica con ristorazione e pernottamento e nuovo fabbricato agricolo adibito alla lavorazione e tra-

	sformazione dei prodotti agricoli e sezionamento carni
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
Potenzialità	35 a.e. di cui 33 a.e. da Fabbricato A (25 a.e. da ristorazione e 8 a.e. da camere) e 2 a.e. da nuovo fabbricato agricolo
Sistemi di trattamento prima dello scarico	• <u>Fabbricato A</u>: pozzetto degrassatore da 4.000 lt, fossa Imhoff da 36 a.e. • <u>Nuovo fabbricato agricolo</u>: pozzetto degrassatore da 119 lt, fossa Imhoff da 3 a.e. • I reflui così trattati confluiscono in impianto di fitodepurazione del tipo sub-superficiale a flusso verticale da 102,00 mq
Corpo Recettore	Fosso poderale che si immette a valle nel Fosso delle Mandriacce afferente al Fiume Bidente – Bacino Idrico dei Fiumi Uniti

PRESCRIZIONI:

1. Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
3. **La somministrazione pasti potrà essere effettuata esclusivamente nella sala denominata soggiorno-pranzo da 87,21 mq, così come rappresentato nella specifica planimetria allegata al presente atto.**
4. Le fosse Imhoff dovranno essere vuotate con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
5. Analoghe prescrizioni devono valere anche per i pozzetti degrassatori.
6. Le fosse Imhoff e i pozzetti degrassatori dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
7. Il responsabile dello scarico dovrà curare ed eventualmente sostituire periodicamente le piante posizionate sul letto assorbente ed il materiale filtrante, in modo tale da garantire con continuità la perfetta funzionalità del bacino stesso. Per tutto il perimetro del bacino dovranno essere costituiti dei piccoli argini in terreno al fine di prevenire il più possibile l'afflusso delle acque piovane di scorrimento all'interno del filtro. Dovranno essere eseguiti idonei lavaggi alle tubazioni di distribuzione onde garantire un perfetto funzionamento del sistema.
8. Si raccomanda di non utilizzare delle essenze vegetali del tipo *Phragmites* spp. in quanto il tipo di apparato radicale a stoloni può otturare il sistema di distribuzione dei reflui.
9. Tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere mantenuti sgombrati dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni ed interventi di emergenza.
10. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
11. Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpa (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale- Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

12. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

2) Scarico derivante dal fabbricato C, annesso all'attività agrituristica, adibito a proservizio agricolo, già autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1419 del 22/03/2018, rispetto al quale non sono intervenute modifiche.

PREMESSE

- Lo scarico di che trattasi è quello relativo allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, derivante dal fabbricato C annesso all'attività agrituristica adibito a proservizio agricolo, avente potenzialità di 2 a.e.;
- Il proservizio agricolo in oggetto è costituito da una stanza con bagno e anti-bagno;
- Le acque reflue sopracitate, prima dello scarico finale nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in pozzetto degrassatore da 6 a.e., fossa Imhoff da 5 a.e. e filtro batterico anaerobico da 3,44 mc (h=1,5 mt);
- I sistemi di trattamento previsti per i reflui rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7 lettera c);
- Trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità inferiore a 50 a.e., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicati nella Tabella B della medesima Deliberazione;
- Lo scarico recapita in fosso interpodereale afferente al Fiume Bidente – Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- E' stato espresso parere favorevole con prescrizioni dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena – Distretto di Forlì di Arpae con nota del 07/02/2018 acquisita al Prot. Arpae n. PGFC/2018/2210, così come successivamente modificata in data 13/02/2018 Prot. Arpae n. PGFC/2018/2473 e in data 06/03/2018 Prot. Arpae n. PGFC/2018/3684.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica, Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisiti in atti in data 17/11/2017 Prot. Arpae n. PGFC/2017/16905 così come modificati/integrati in data 26/01/2018 Prot. Arpae n. PGFC/2018/1533 e in data 28/01/2019 Prot. Arpae n. PG/2019/13908;
- Tavola n. 3 recante ad oggetto “Stato Modificato Piante - Sezioni - Prospetti - Distanza dai confini - Calcolo SUL”, datata 21/01/2021, in scale varie, a firma della Geom. Piccini Carla e della Ditta, acquisita in atti in data 22/02/2021, Prot. Arpae n. PG/2021/27540 (*allegata*);
- Tavola n. 5 recante ad oggetto “Schema Fognario”, datata 21/01/2021, in scale varie, a firma della Geom. Piccini Carla e della Ditta, acquisita in atti in data 22/02/2021, Prot. Arpae n. PG/2021/27540 (*allegata*).

CONDIZIONI

Indirizzo insediamento	Fraz. Campigna Poderone n. 64 - Santa Sofia
Destinazione dell'insediamento	Attività agrituristica con ristorazione, pernottamento, annesso proservizio agricolo e fabbricato agricolo adibito a lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e sezionamento carni
Provenienza dello scarico	Fabbricato C adibito a proservizio agricolo costituito da una stanza con bagno e anti-bagno
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
Potenzialità	2 a.e.
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Pozzetto degrassatore da 6 a.e., fossa Imhoff da 5 a.e. e filtro batterico

	anaerobico da 3,44 mc (h=1,5 mt)
Corpo Recettore	Fosso interpoderale afferente al Fiume Bidente – Bacino Idrico dei Fiumi Uniti

PRESCRIZIONI

1. Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
3. La fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico anaerobico. I fanghi raccolti e dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
4. Analoghe prescrizioni devono intendersi anche per il pozzetto degrassatore.
5. La fossa Imhoff, il pozzetto degrassatore e il filtro batterico anaerobico dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
6. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
7. Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale- Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.
8. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.